



*Gestione Associata del Servizio Segreteria
Comuni di Caldonazzo – Calceranica al Lago - Tenna
PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI TENNA
Piazza Municipio 13
C.A.P. 38050 - Tel 0461/706444 - FAX 0461/701840
Cod. Fisc. e P.IVA 00159330224*

TENNA, 10 maggio 2017

Prot. n. 1787

N.B. In ottemperanza all'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del DPREG 1 febbraio 2005 n. 3/l., la procedura di gara relativa all'affidamento in questione viene effettuata dal COMUNE DI TENNA, in qualità di comune capofila della "gestione associata delle procedure di gara tra i Comuni di Tenna, Caldonazzo e Calceranica al Lago", di cui alla "Convenzione tra il Comune di Tenna, Caldonazzo e Calceranica per l'esercizio in forma associata del Servizio Segreteria", sottoscritta dai Comuni interessati in data 3 agosto 2016.

BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA

per l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria-ristorazione nel "BAR SPIAGGIA" ubicato in C.C. TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini e manutenzione area circostante.

CIG n. 70657254B9

Si rende noto che con determinazione n. 21 del 10.05.201 è stata indetta, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.P. 23/1990 e ss.mm. , asta pubblica, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria-ristorazione nel "BAR SPIAGGIA" ubicato in C.C. TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini e manutenzione area circostante.

CIG n. 70657254B9

Canone annuo fisso di concessione posto a base d'asta pari a **Euro 10.200,00/anno (diecimiladuecento/00/anno) Iva esclusa.**

A partecipare alla **prima seduta di gara pubblica** fissata per il giorno **31 maggio 2017 alle ore 14.00** c/o il servizio Segreteria del Comune di Tenna, secondo piano dell'edificio municipale sito in Piazza Municipio n. 13 – Tenna ,sono ammessi tutti gli offerenti. A

interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati a impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente medesimo.

L'eventuale spostamento della seduta pubblica è reso noto mediante messaggio pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione www.comune.tenna.tn.it.

N.B.: A norma degli artt. 36 e 84 del D.Lgs 50/2016 la verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara è effettuata tramite la **Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici (BDNCP)** istituita presso l'AVCP (ora A.N.AC.).

Laddove, nelle more dell'espletamento della presente procedura, la norma sopra riportata sia sospesa (con rinvio dell'obbligatorietà della verifica presso la BDNCP), l'Amministrazione provvederà comunque ad utilizzare la predetta BDNCP (tramite il sistema c.d. **"AVCPASS"**) a titolo sperimentale e senza applicazione delle sanzioni previste nel presente bando.

PARAGRAFO I: OGGETTO DELLA GARA

L'oggetto della gara è l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria-ristorazione del BAR SPIAGGIA ubicato in C.C. Tenna Via Al Lago 24, loc. Feghini, quale luogo in grado di coniugare gli aspetti culturali ed intellettuali con l'intrattenimento, dove l'attività commerciale convive con proposte culturali. La prestazione oggetto del servizio sopra indicato è puntualmente descritta nel Capitolato per la concessione del servizio di caffetteria/ristorazione nel Bar, svolgimento attività culturale e manutenzione area circostante (allegato n. 1).

La concessione dei servizi prevede:

- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 2 della L.P. 14.7.2000 n. 9: **tipologia "B1"** somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e preparazione di prodotti di gastronomia (quali panini, sandwich, pizzette tramezzini e simili);
- la manutenzione dell'area pertinenziale al Bar nonché, con le modalità e nei limiti previsti dal Capitolato (allegato 1) dell'area adiacente adibita a spiaggia pubblica.
- lo svolgimento di attività culturale, rivolta principalmente, ma non esclusivamente, ad un'utenza giovane: bambini, ragazzi e famiglie;

Nell'esercizio pubblico sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Gli spazi destinati all'attività di somministrazione e la relativa area pertinenziale, sono individuati e descritti nella planimetria dei locali, allegata al presente bando sub n. 1a

I locali di cui sopra vengono messi a disposizione del Concessionario insieme - con utilizzo esclusivo - alla pertinenza/plateatico delle zona antistante il Bar, come evidenziato nella planimetria allegato n. 1a) al presente bando.

NB: il numero dei tavoli disposti nella planimetria all'esterno del Bar è puramente indicativo rispetto all'ingombro dell'arredo e alle potenzialità del plateatico.

Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio dell'attività commerciale ed artistico-culturale presso i competenti uffici, compresa la registrazione dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Si precisa che non vi sono rischi interferenziali e che pertanto non si rende necessaria

la predisposizione del D.U.V.R.I..

PARAGRAFO II: DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., recante la “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., recante “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”, dal Regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m.. In quanto compatibile con le disposizioni della L.P. n. 23/1990 e s. m. e per quanto non diversamente disposto dal presente bando, si applica anche il D. Lgs. n. 50/2016.

La procedura è altresì disciplinata, per quanto riguarda i requisiti soggettivi di accesso alla gara, dalla normativa vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

PARAGRAFO III: CANONE

Per la gestione del servizio, il Comune non versa alcun corrispettivo al concessionario, attribuendo allo stesso, quale corrispettivo della fornitura del servizio, unicamente il diritto di gestire il medesimo e di trattenere i relativi introiti. Il concessionario, a fronte di tale diritto, deve versare al Comune un corrispettivo quale canone per l’utilizzo dei locali.

E' fissato in € 10.200,00/anno (diecimiladuecento/00) oltre all'I.V.A. nella misura di legge, il canone annuo fisso posto a base di gara.

A norma dell’art. 5 del capitolato, il canone annuo dovuto dal concessionario, derivante dall'applicazione del rialzo offerto rispetto al canone annuo posto a base di gara, deve essere corrisposto dal concessionario al Comune in rate mensili anticipate con scadenza entro il giorno 5 del primo mese di ogni mese, con versamento diretto al Tesoriere comunale.

Il canone fisso è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L’aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Il canone annuo così determinato è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura di legge.

In caso di ritardo superiore a mesi 3 (tre) nel pagamento di ciascuna rata del canone, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto secondo quanto previsto dall’art. 16 del capitolato.

PARAGRAFO IV: **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La scelta del contraente viene effettuata con aggiudicazione mediante il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo con valutazione condotta dalla Commissione appositamente nominata dall'Amministrazione comunale e in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara.

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone annuo posto a base della gara.

La gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta, purché la stessa sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente bando e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a una gara tra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al migliore offerente. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede a estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg.).

PARAGRAFO V: **DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

A norma dell'art. 4 del Capitolato speciale (All. n. 1), per la concessione del servizio di caffetteria-ristorazione nel BAR il rapporto contrattuale ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima. In caso di recesso da parte del concessionario prima della scadenza del terzo anno di contratto, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi tre anni.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

Alla scadenza dei sei anni, il Comune si riserva la possibilità di rinnovare, a suo insindacabile giudizio e per una sola volta, la concessione del servizio per uguale periodo, qualora vi sia piena soddisfazione del servizio prestato e il canone rivalutato sia conveniente per il Comune.

Su richiesta del Comune, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio di somministrazione nelle more dello svolgimento di successivo confronto concorrenziale, il contratto si intende prorogato per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento alle medesime condizioni previste nell'ultimo anno di contratto.

Il valore presunto della concessione, per la durata contrattuale di sei anni, è stimato in **Euro 129,600,00 (IVA esclusa)**, calcolato sulla base di un'utenza media giornaliera di n. 30 unità, moltiplicato per il valore medio di uno scontrino pari a euro 2,00 (iva esclusa) e per 360 giorni lavorativi.

PARAGRAFO VI: **ULTERIORI CONDIZIONI**

Ulteriori condizioni sono stabilite nel **Capitolato (allegato n. 1 al presente bando)**. L'offerta implica l'accettazione del Capitolato predisposto dall'Amministrazione

concedente, compresi tutti i suoi allegati.

Tutte le spese per le utenze: energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie relative agli spazi esclusivi interni ed esterni, compresa la tariffa per smaltimento rifiuti sono a carico del Concessionario. A tal proposito, si precisa che i locali messi a disposizione per lo svolgimento del servizio sono dotati di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento indipendenti e che pertanto il concessionario deve provvedere alla volturazione delle utenze.

Le utenze sono a carico del gestore. Eventuali altri allacciamenti a pozzi di energia elettrica predisposti dal Comune es. "palco", sono utilizzabili dal gestore previa domanda al competente ufficio comunale, con conseguente collaudo e certificazione a cura di un tecnico elettricista con oneri a carico del gestore.

Sono a carico del concessionario anche le eventuali spese conseguenti all'adeguamento delle unità immobiliari alla normativa sulla prevenzione incendi e alla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.), dipendenti dalla specifica attività che verrà svolta nelle unità immobiliari.

Nelle unità immobiliari oggetto di concessione sono vietati in ogni caso l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S..

Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione ai sensi della L. 392/1978 e ss.mm. e ii., al termine del contratto il concessionario non può rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per l'avviamento commerciale.

PARAGRAFO VII:

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Si precisa che l'oggetto del presente procedimento di gara è suddiviso tra:

- una **prestazione PRINCIPALE** avente a oggetto il servizio di caffetteria - somministrazione di alimenti e bevande nonché la manutenzione ordinaria dell'area circostante (l'area pertinenziale, indicata nell'allegata planimetria, e l'area annessa adibita a spiaggia pubblica) con le modalità di cui al Capitolato speciale (artt 2,6, 7 e 9) allegato al presente sub n. 1);
- una **prestazione SECONDARIA** concernente l'organizzazione di eventi e attività culturali.

Pertanto, a norma dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, sono ammessi alla procedura i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo cd. "orizzontale" e "verticale".

A norma dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti a indicare in sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e e) del D. Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di

cui all'art. 2602 del codice civile), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli associati.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno **esclusi dalla gara**. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta secondo quanto prescritto al paragrafo X.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L. P. 23/1990 e ss. mm., per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

A) REQUISTI DI ORDINE GENERALE richiesti per la partecipazione alla gara e la stipula del contratto:

- 1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.LGS 50/2016**
(viene riportato integralmente l'art. 80:

Articolo 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; pagina 6 di 33 Servizio Patrimonio Ufficio Gestione beni comunali, di uso civico e assicurazioni g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostrи con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una

pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.)

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, tutte le Imprese costituenti il raggruppamento devono possedere il requisito di cui sopra. In caso di Consorzio (salvo che non partecipi in proprio), il requisito di cui sopra deve essere posseduto sia dal Consorzio che da tutte le Imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara.

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata, **sono escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione dalla gara**.

Le imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste (in italiano o con traduzione giurata).

B) REQUISITI SPECIFICI:

B)1 requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della **prestazione PRINCIPALE** avente a oggetto il servizio di caffetteria - somministrazione di alimenti e bevande :

2. iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività compatibile (adeguata) a quella oggetto della gara, con indicazione dell'oggetto sociale;
3. requisiti di carattere specifico, morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), articolo richiamato anche dall'art. 5 della LP 14 luglio 2000 n. 9 e s.m.. richiesti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come indicati alla lettera B)1.2 del capitolo 2 del paragrafo IX

B)2 requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della **prestazione SECONDARIA** concernente l'organizzazione di eventi e attività culturali:

4. esperienza ideativa e organizzativa di attività ed eventi culturali significativi nel corso dell'ultimo quinquennio. Si chiede che il soggetto dimostri di aver ideato ed organizzato almeno n. 10 eventi artistici aperti al pubblico, quali ad esempio: mostre d'arte, performance artistiche, concerti, cineforum, conferenze, convegni, festival, rassegne, letture e presentazione di libri, ecc. Tale requisito può essere posseduto dall'offerente o da un componente (persona fisica) socio, dipendente o collaboratore dell'offerente . In questo caso il rapporto esistente va privato con idonea documentazione (quale ad es. visura camerale, contratto di lavoro subordinato, contratto di collaborazione quale prestatore d'opera etc.)

In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo **orizzontale** i requisiti sopra descritti devono essere posseduti come di seguito:

- a) i requisiti di cui al numero 1, 2 e 3 secondo quanto previsto per l'impresa singola, devono essere posseduti da tutti i soggetti aderenti;
- b) il requisito di cui al numero 4 deve essere posseduto secondo quanto stabilito per l'impresa singola, dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la capogruppo deve possedere i requisiti stessi in misura maggioritaria.

In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo **verticale** i requisiti sopra descritti devono essere posseduti come di seguito:

- c) il requisito di cui al numero 1 deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti l'ATI stessa;
- d) i requisiti di cui ai numeri 2 e 3 devono essere posseduti secondo quanto previsto per l'impresa singola dal soggetto capogruppo o mandatario competente allo svolgimento della prestazione principale;
- e) il requisito di cui al numero 4 deve essere posseduto secondo quanto stabilito per l'impresa singola dal soggetto mandante competente allo svolgimento della prestazione secondaria.

Le Imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui possiedano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

Si ricorda che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono **escluse dal confronto concorrenziale** le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

PARAGRAFO VIII: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Tenna (www.comune.tenna.tn.it) in versione integrale e può essere richiesto al Servizio Segreteria del Comune di Tenna – piazza Municipio n. 13 – tramite pec al seguente indirizzo : comune@pec.comune.tenna.tn.it , ovvero recandosi presso il Servizio Segreteria del Comune di Tenna, Piazza Municipio n. 13- Tenna nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,30- il martedì e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel presente bando e al seguente indirizzo

Comune di Tenna - Ufficio Protocollo – Piazza Municipio n. 13- TENNA entro le

ORE 12:00 DEL GIORNO 30 MAGGIO 2017 a pena di esclusione,

un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo IX, secondo le modalità ivi precise.

Il termine sopra indicato è stabilito a norma degli artt. 18 e 19 della L. P. n. 23/1990 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta **l'esclusione dall'asta.**

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Tenna diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: **“ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA/RISTORAZIONE NEL BAR SPIAGGIA di TENNA”** mediante:

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tenna, Piazza Municipio n. 13 , primo piano, il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

- a) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- b) la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

N.B. Le richieste di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire esclusivamente per iscritto al Servizio Segreteria del Comune di Tenna all'indirizzo di posta certificata comune@pec.comune.tenna.tn.it indirizzata al responsabile di procedimento di gara dott.ssa Francesca Pagano .

Non verrà dato seguito a richieste di chiarimenti effettuate con altri mezzi (per es. telefono o richiesta appuntamento).

Le informazioni relative alla gara verranno fornite a tutti i concorrenti mediante pubblicazione delle stesse sul sito web del Comune di Tenna, fatta salva la possibilità per il concorrente di richiedere l'invio della risposta a mezzo pec con specifica richiesta indirizzata al medesimo indirizzo sopraindicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire **entro le ore 12.00 del 22 maggio 2017** (e saranno evase almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte).

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

I soggetti interessati hanno la facoltà di effettuare un sopralluogo all'immobile oggetto della presente asta al fine di prendere conoscenza dei locali da affidare in gestione nonché della area circostante, **entro le ore 12.00 del giorno 26 maggio 2017** accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione. Per effettuare il sopralluogo gli operatori economici devono presentare apposita **RICHIESTA SCRITTA - entro e non oltre il giorno 19 maggio 2017**, indirizzata al Servizio Segreteria del Comune di Tenna a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta certificata comune@pec.comune.tenna.tn.it

nella persona del responsabile del procedimento di gara come sopra evidenziato, riportante le generalità del soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico e PEC cui l'Impresa desidera essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari. Alle richieste pervenute successivamente al termine suddetto, l'Amministrazione dà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per i soggetti che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione. In difetto, l'Impresa non può procedere al sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona incaricata da ciascuna delle Imprese aderenti al raggruppamento. A tale proposito si precisa che è facoltà delle Imprese aderenti al costituendo raggruppamento procedere ad incaricare un unico soggetto (persona fisica) per l'effettuazione del sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona incaricata dalla sola Impresa capogruppo.

In caso di Consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da persona incaricata dal Consorzio.

PARAGRAFO IX: DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. (**allegati n. 2,3 e 4**).

I modelli di fac – simile allegati al bando sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione appaltante (www.comune.tenna.tn.it).

Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

SEZIONE I – IMPRESE O PERSONE FISICHE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al paragrafo VIII, deve essere inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- la documentazione a corredo dell'offerta, così come indicata al successivo capitolo 2 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della sezione I del presente paragrafo;
- un plico chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura "OFFERTA TECNICA" e contenente esclusivamente quanto richiesto al successivo capitolo 3 della sezione I del presente paragrafo;
- un plico chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e contenente esclusivamente quanto richiesto al successivo capitolo 4 della sezione I del presente paragrafo.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere **resa in carta resa**

legale (tranne le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

NB:

- Stante la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica, comporta **l'esclusione dalla gara** la mancanza delle diciture sopra indicate al PRESENTE capitolo 1 nel caso in cui la Commissione di gara si trovi nell'impossibilità di individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica.

NB:

- Non sono ammesse offerte plurime: deve essere presentata una ed una sola offerta tecnica ed una ed una sola offerta economica. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime.**

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno di cui al paragrafo VIII deve essere inserita – **a pena di esclusione dalla gara** – (unitamente ai plachi indicati nei capitoli 3 e 4 contenenti l'offerta tecnica ed economica, ma esternamente agli stessi) tutta la documentazione di seguito descritta:

1. **una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto di notorietà in carta libera,**

successivamente verificabile, resa dall'offerente in caso di persona fisica o dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di Imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le Imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante:

A) l'insussistenza dei MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificati nel paragrafo VII del presente bando

OPPURE

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

– qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il

beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

– per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;

– ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue "Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice";

– qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

– ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"

N.B. In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse

necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. 4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC. 5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida

B) di essere in possesso dei REQUISITI SPECIFICI:

B)1 requisiti specifici per lo svolgimento della prestazione PRINCIPALE avente ad oggetto il servizio di caffetteria/ristorazione - somministrazione di alimenti e bevande:

- B) 1.1 iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per attività compatibili (adeguate) a quella in gara;
- B) 1.2 requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), articolo richiamato anche dall'art. 5 della LP 14 luglio 2000 n. 9 e s.m. richiesti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito indicati:
 - requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010);
 - requisiti morali di cui all'art. 11 e 92 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);
- il possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117;

N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora D. Lgs. 9 settembre 2011 n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale".

N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale".

B)2 requisiti specifici per lo svolgimento della prestazione SECONDARIA concernente l'organizzazione di eventi e attività culturali:

B) 2.1 esperienza ideativa e organizzativa di attività ed eventi culturali significativi nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo ideato ed organizzato almeno n. 10 eventi artistici aperti al pubblico quali ad esempio: mostre d'arte, performance artistiche, concerti, cineforum, conferenze, convegni, festival, rassegne, letture e presentazione di libri, ecc. Devono essere riportati per ogni evento i seguenti dati: titolo, tipologia, data e luogo di realizzazione, ruolo assunto dal soggetto nella realizzazione dell'evento (allegare materiale promozionale depliant ecc.);.

C) che l'offerente non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'offerente stesso sia stato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri – e di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del *Comune di Tenna approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 220 dd. 10.11.2014, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.*

D) il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax presso cui l'offerente desidera ricevere le comunicazioni, con l'espressa indicazione circa il consenso dell'offerente stesso all'utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni. La mancata indicazione di tali dati non comporta esclusione dalla gara. Le comunicazioni

urgenti saranno inoltrate presso il numero di fax della sede legale e all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) del concorrente, con contestuale spedizione dell'originale tramite raccomandata A.R., fermi restando i termini eventualmente fissati nelle note medesime. In ogni caso, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi maturati dal servizio postale nel recapito del plico raccomandato in questione.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 1) possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m., accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

N.B. Si allega al presente bando il fac-simile di dichiarazione di cui al punto 1) (lettere A), B), C) e D)) che gli offerenti sono **invitati** ad utilizzare per la partecipazione alla gara – **allegato n. 2**

2. la **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale), resa dall'offerente in caso di persona fisica o dal legale rappresentante dell'offerente in caso di società o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, attestante:

- a) di accettare integralmente le condizioni di cui al capitolato speciale per la concessione del servizio di caffetteria-ristorazione nel Bar spiaggia di Tenna, compresi tutti i suoi allegati (allegato n.1 al presente bando);
- b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente. In merito a quest'ultimo aspetto, si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili del corso dell'esecuzione del contratto presso:
 - Azienda Sanitaria – Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, Viale Verona – 38122 Trento (tel. 046/904510);
 - Azienda Sanitaria – Unità Operativa Prevenzione Ambientale, Viale Verona – 38122 Trento (tel. 0461/904633);
 - Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro, Via Guardini 75 – 38121 Trento (tel. 0461/494002).

N.B. La mancata accettazione delle condizioni di cui al capitolato per la concessione del servizio di caffetteria-ristorazione nel BAR SPIAGGIA di Tenna, compresi tutti i suoi allegati comporta la presentazione di una variante non ammessa .

N.B. Si allega al presente bando un fac-simile di dichiarazione di cui al punto 2) che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara (**allegato n. 3**)

3. Il “**PASSOE**” di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal 3 del citato art. 6bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass,

accedendo all'apposito link sul portale dell'AVCP (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e comunque entro il termine previsto per la verifica dei requisiti.

N.B. In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui al presente capitolo 2 (ivi compresa la mancata sottoscrizione o la mancata allegazione di copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ove richiesto), l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni e/o documenti richiesti ai fini della partecipazione – punto 1 (lettere A), B) C) (comprese quelle dovute in caso di concordato con continuità aziendale):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione (o mancata allegazione di un documento di identità, se richiesto) di una o più delle dichiarazioni e/o documenti presentati da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

B) in merito alle dichiarazioni - punto n. 2:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione (o mancata allegazione di un documento di identità, se richiesto) di una o più delle dichiarazioni e/o documenti presentati da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

CAPITOLO 3 – OFFERTA TECNICA

Il plico contenente l'offerta tecnica deve:

essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;

recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura **“OFFERTA TECNICA”**.

A norma dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere presentata una e una sola offerta. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte.**

Deve essere resa **in carta legale o resa legale.**

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- b) deve essere strutturata preferibilmente nella forma di relazione – progetto, a cura del concorrente, formulata in forma sintetica, ma esaustiva (si invita a contenere l'offerta in max 6 facciate A4 font Arial 11) suddivisa per capitoli aventi i seguenti titoli:
 1. PROGRAMMAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIO/CULTURALE
 2. PIANO ORGANIZZATIVO E DI SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI CAFFETTERIA/RISTORAZIONE
 3. UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE, in relazione alla limitata attività di somministrazione di alimenti permessa all'interno del Bar;
- c) deve illustrare le caratteristiche e la qualità del progetto culturale e commerciale di gestione rivolto ad un pubblico giovane e prioritariamente a bambini e famiglie, in coerenza e sinergia con l'offerta della biblioteca ospitata nella palazzina, anche nelle ore serali, compatibilmente con la normativa vigente in materia.

1. Programmazione culturale e di promozione socio/culturale

Progetto culturale:

Il progetto culturale di massima deve illustrare le caratteristiche e le qualità delle proposte.

Le attività culturali, dettagliate nell'offerta tecnica, devono essere compatibili e consone al prestigio e al decoro del BAR e del relativo contesto, tenendo conto delle caratteristiche e delle funzioni che la zona presenta, nei confronti delle quali, le stesse non devono creare situazioni di conflitto e disagio. L'offerta deve illustrare il programma culturale di massima annuale da realizzare in sinergia e collaborazione con altre realtà locali e soggetti culturali del territorio. Il programma di massima, è definito dettagliatamente trimestralmente, ferma restando la possibilità di presentare il programma mensilmente, durante la gestione, con comunicazioni periodiche all'Amministrazione comunale – Assessore al turismo e commercio del Comune di Tenna.

Si invitano i concorrenti a presentare l'offerta tecnica sviluppando il piano culturale tenendo conto dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al successivo capitolo 5, Sezione I, paragrafo IX, tenendo conto del fatto che saranno valutate:

- la capacità di declinare il programma culturale in un'ottica di sviluppo di attività ed esplorare le auspicabili ricadute ai fini della riqualificazione territoriale; la capacità di diversificazione della progettazione culturale rispetto alle diverse discipline e tipologie di attività formativo/culturali, di intrattenimento e performance: mostre, incontri artistici e letterari, seminari, laboratori artistico-

creativi, incontri a tema, eventi artistici, piccoli concerti a basso impatto acustico, con la precisazione che il tipo di musica deve essere compatibile con l'ambiente circostante al fine di evitare conflitti con le eventuali attività economiche e gli edifici residenziali, (fatta salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per eventi eccezionali). Il progetto di innovazione sociale dovrà inoltre favorire *le relazioni tra il BAR e i fruitori della spiaggia pubblica di Tenna* ;

- la capacità di creare rete con realtà e soggetti culturali del territorio; la capacità di diversificare la progettazione culturale rispetto ai diversi target, in particolare ai bambini e ai ragazzi in coerenza e sinergia con le altre Associazioni presenti sul territorio;
- iniziative e azioni di sensibilizzazione alla degustazione e di educazione al bere consapevole;
- comunicazione attraverso l'utilizzo dei social, per dare informazione sulle attività in programma e archivio dati di partecipazione delle attività svolte, spazio di dialogo con la città, creazione di un sito web, newsletter, forum, blog...

2. Piano organizzativo e di sviluppo dell'attività di caffetteria/ristorazione

Il piano deve contenere:

- risorse umane impiegate: numero e qualifiche (es. conoscenza lingue straniere);
- soluzioni di arredo interno ed esterno, tavoli sedie, elementi ombreggianti, fioriere;
- diversificazione nella proposta di somministrazione;
- orario di attività e di apertura, tenendo conto che il servizio di bar caffetteria, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere assicurato tutti i giorni della settimana (salvo turno di chiusura settimanale, non festivo), secondo l'orario minimo: dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00, estensibile fino alle 23.00 ; disponibilità ad aperture straordinarie in corrispondenza di eventi culturali o turistici o in particolari periodi dell'anno (Natale, Carnevale, Festa di agosto, altro);
-
- azioni di prevenzione e di intervento nella gestione della clientela al fine di mantenere il decoro e il prestigio dell'esercizio pubblico, ponendo particolare attenzione al rapporto con le attività commerciali e gli abitanti residenti nella zona.

3. Utilizzo di prodotti per la promozione del territorio e la tutela dell'ambiente in relazione alla attività di somministrazione di bevande e alla limitata attività di somministrazione di alimenti permessa all'interno del Bar

Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

- bevande alla spina (riduzione imballaggi);
- utilizzo luci esterne a basso consumo energetico;
- altre eventuali certificazioni(es: Ecolabel, Family, Eco-ristorazione ecc.);

- altre proposte finalizzate alla tutela dell'ambiente e alla riduzione dello spreco alimentare.

N.B.

Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta tecnica.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che le prescrizioni di cui all'Allegato n. 1 - Capitolato, costituiscono **prescrizioni minime inderogabili** in sede di offerta, **a pena di esclusione dalla gara** dell'offerta stessa.

L'offerta tecnica verrà esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati al Capitolo 5, Sezione I, paragrafo IX.

Gli impegni contenuti nell'offerta tecnica di cui al presente paragrafo formeranno oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

CAPITOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA

Il plico contenente l'offerta deve:

essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;

recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**.

N.B.

A norma dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016, deve essere presentata una e una sola offerta. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte**, senza possibilità di regolarizzazione.

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- deve essere resa **in carta legale o resa legale** e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- la formulazione dell'offerta del canone annuo deve avvenire mediante l'indicazione in cifre ed in lettere della **percentuale di rialzo** rispetto al canone annuo, posto a base di gara e pari ad **Euro 10.200,00=** (diecimiladuecento/00) Iva esclusa

N.B. Costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta con

modalità diverse da quelle sopra indicate alla lettera b) e c) e/o la mancata sottoscrizione della stessa come prescritto alla lettera a), esclusa ogni regolarizzazione.

NON è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta economica.

In allegato al presente bando di gara è posto un fac-simile di offerta che i concorrenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara (**allegato n. 4**).

CAPITOLO 5 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

La gara per la concessione di cui alla presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 18 LP 23/1990.

Il **Punteggio Totale (P)** complessivo da attribuire a ciascuna offerta è dato dalla sommatoria dei punteggi attribuibili rispetto ai due parametri di valutazione A e B indicati nella Tabella riportata di seguito, ovvero:

P = A + B Parametri Criteri e Sub-criteri	Descrizione sintetica del Parametro, del Criterio e del Sub-criterio e relativi punteggi massimi	Valore massimo
A	OFFERTA TECNICA	Max punti 60,00
A/1	Programmazione culturale e di promozione socio/culturale (attivando sinergie con altri soggetti del territorio).	Max punti 20,00
A/1/1	<ul style="list-style-type: none">Specificazione delle caratteristiche e qualità delle proposte culturali e formative con diversificazione delle discipline, tipologie di attività e dei vari target dei possibili fruitori, in particolare ragazzi, famiglie e bambini.	Max punti 8,00
A/1/2	<ul style="list-style-type: none">Attivazione di collaborazioni con soggetti culturali, sinergie operative e condivisione di progetti con realtà locali.Numero iniziative progettate e realizzabili annualmente in collaborazione e/o con il coinvolgimento di altri soggetti del territorio: 2 punti ogni iniziativa, (le iniziative devono essere diverse da quelle di cui al punto A/1/1) (max punti 8)	Max punti 8,00
A/1/3	<ul style="list-style-type: none">Iniziative e azioni di sensibilizzazione alla degustazione e di educazione al bere consapevole	Max punti 3,00

A/1/4	<ul style="list-style-type: none"> Qualità del sistema di informazione e pubblicità 	Max punti 1,00
A/2	Piano organizzativo e di sviluppo dell'attività di caffetteria/ristorazione (capacità di favorire le relazioni tra il Caffè e i fruitori della spiaggia pubblica di Tenna)	Max punti 30,00
A/2/1	<ul style="list-style-type: none"> Risorse umane impiegate nella gestione del Caffè (quantità e qualifica – conoscenze linguistiche) 	Max punti 12,00
A/2/2	Proposta di arredo interno ed esterno: bancone interno, tavoli e sedie; fioriere, elementi ombreggianti, tavoli e sedie (allegare documentazione tecnica ed elaborati grafici a supporto)	Max punti 10,00
A/2/3	<p>Metodologia organizzativa</p> <p>Diversificazione proposte di somministrazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> proposte dedicate ai fruitori della Spiaggia Pubblica (max punti 3) utilizzo di prodotti con marchi di qualità (da specificare) (max punti 1) 	Max punti 4,00
A/2/4	Orario di apertura giornaliera oltre all'orario minimo 9.00 -19.00 con il limite delle ore 23.00 salvo deroghe per eventi particolari e aperture straordinarie in corrispondenza di eventi particolari con ampliamento dell'orario (Natale, Carnevale, altro).	Max punti 3,00
A/2/5	<ul style="list-style-type: none"> Azioni gestionali della clientela e di prevenzione e gestione dei conflitti a tutela del prestigio e decoro del locale 	Max punti 1,00
A/3	Utilizzo di prodotti per la tutela dell'ambiente	Max punti 10,00
A/3/1	<ul style="list-style-type: none"> utilizzo di prodotti finalizzati alla riduzione degli imballaggi (max punti 3) utilizzo luci (per esterno) a basso consumo energetico (max punti 2) altre proposte di certificazione (es: Ecolabel, Family ecc.) (max punti 3) altre proposte per la tutela dell'ambiente e la riduzione dello spreco alimentare (max punti 2) . 	Max punti 10,00
B	OFFERTA ECONOMICA	Max punti 40,00
	TOTALE PUNTEGGIO	Max punti 100,00

RIPARAMETRAZIONE

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa (A/1/1, A/1/3, A/1/4, A/2/1, A/2/2, A/2/3, A/2/4, A/2/5, A/3/1) si procede all'assegnazione del punteggio attraverso la media dei coefficienti assegnati da ciascuno dei membri della Commissione, variabili tra zero e uno, attribuendo il coefficiente pari ad 1 al candidato che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.

Al fine dell'attribuzione dei coefficienti ai singoli criteri o sub criteri qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica, si procede secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti “non trattato/non presente”, salvo che ciò non comporti esclusione dalla gara;
- 0,1 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “molto negativo”;
- 0,2 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “negativo”;
- 0,3 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “appena positivo”;
- 0,4 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “positivo”;
- 0,5 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “quasi discreto”;
- 0,6 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “discreto”;
- 0,7 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “quasi buono”;
- 0,8 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “buono”;
- 0,9 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “molto buono”;
- 1,0 nel caso in cui il criterio o il sub criterio in esame risulti trattato in modo “ottimo”.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura quantitativa (A/1/2) si assegna il punteggio sulla base della rispondenza tra l'offerta presentata e i punteggi definiti per ciascun sub criterio.

Il punteggio totale tecnico complessivo più alto viene riportato al valore massimo di 60 punti proporzionando ad esso gli altri punteggi.

Nel caso di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (**Offerta Economica**), di cui al precedente parametro B, al concorrente con l'offerta più alta viene assegnato il punteggio pari a **40**.

La gara sarà aggiudicata al partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sommando i punteggi attribuibili rispetto al parametro di valutazione economica (B) e al parametro di valutazione tecnica (A).

Si precisa che il punteggio all'offerta economica sarà assegnato secondo le seguenti modalità:

- punteggio massimo di 40 (quaranta) punti alla ditta che avrà presentato la migliore offerta economica

Il punteggio alle altre offerte sarà calcolato con le seguenti modalità:

Punteggio offerta da valutare=
$$\frac{\text{Punteggio massimo x offerta economica da valutare}}{\text{migliore offerta economica presentata}}$$

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, il Presidente procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario (comma 4, art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.).

SEZIONE II – IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di soggetti che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 24 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm., la documentazione descritta nella Sezione I del presente paragrafo dedicata ai soggetti singoli deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le modalità descritte nella presente Sezione, rinviano per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti al paragrafo VII del presente bando:

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel capitolo 1 della sezione I del presente paragrafo.

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno di cui al paragrafo VIII deve essere inserita – **a pena di esclusione** – la documentazione indicata nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo con le seguenti precisazioni:

- a) le dichiarazioni di cui ai punti 1) lettere A), B), C), e 2) del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo devono essere rese:
 - da ciascuna delle Imprese partecipanti per il punto 1) lettere A), C) e punto 2);
 - da quelle Imprese che detengono i requisiti a seconda se raggruppamenti orizzontali o verticali come indicato al paragrafo VII, per il punto 1) lettera B);
- b) il domicilio eletto per le comunicazioni di cui al punto 1) lettera D), del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo deve essere reso dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti;
- c) il “PASSOE” di cui al numero 3) del Capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo deve essere prodotto da ciascuna delle Imprese raggruppate;

d) sempre nel plico esterno di cui al paragrafo VIII del presente bando (unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed ai plachi di cui al capitolo 3 e 4, ma esternamente agli stessi) deve essere inserita – **a pena di esclusione** – una **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale) sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle Imprese raggruppate contenente:

1. l'espressa assunzione, da parte delle imprese partecipanti, dell'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** (nonché la relativa procura risultante da atto pubblico) a una di esse espressamente indicata e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
2. l'espressa assunzione, da parte delle imprese partecipanti, dell'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina stabilita dall'art. 24 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
3. l'espressa indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuna delle Imprese partecipanti.

In applicazione degli artt. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione di cui sopra (ivi compresa la mancata sottoscrizione di una o più delle Imprese aderenti al raggruppamento), la Commissione procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine fissato (non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, i chiarimenti necessari o il completamento o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni o elementi, con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta di chiarimenti comporta **l'esclusione dalla gara**;

N.B. Si precisa che, secondo quanto stabilito dall'AVCP (ora A.N.AC.) con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, costituisce **causa di esclusione dalla gara** (quindi, elemento essenziale ai fini di quanto sopra esposto):

- il mancato impegno alla costituzione del raggruppamento – in caso di aggiudicazione della gara – mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario;
- la mancata indicazione delle parti di contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (cfr. C.d.S. A.P. n. 22/2012).

e) il plico contenente l'offerta tecnica, descritto al capitolo 3 della Sezione I del presente paragrafo, e il plico contenente l'offerta economica, descritto al capitolo 4 della Sezione I del presente paragrafo devono essere controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti;

f) le offerte tecnica ed economica devono essere redatte nel rispetto di quanto indicato ai capitoli 3 e 4 della sezione I del presente paragrafo con le seguenti precisazioni:

1. recare l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle Imprese partecipanti;
2. essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad

impegnare validamente ciascuna delle imprese partecipanti.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

- a) il Consorzio deve presentare **tutta** la documentazione indicata nella sezione I del presente paragrafo dedicata ai soggetti singoli;
- b) il Consorzio deve produrre – **a pena di esclusione dalla gara** – oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo VIII del presente bando, unitamente ai plichi di cui ai capitoli 3 e 4 della sezione I del presente paragrafo, ma esternamente agli stessi) una **dichiarazione** (in carta legale o resa legale) resa dal legale rappresentante del Consorzio stesso o da persona abilitata a impegnare validamente il Consorzio medesimo, recante **l'indicazione delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa**;
- c) il Consorzio e ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara devono produrre – a pena di esclusione dalla gara – unitamente alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo VIII del presente bando, unitamente ai plichi di cui ai capitoli 3 ed 4 della sezione I del presente paragrafo, ma esternamente agli stessi) le dichiarazioni di cui al numero 1 lettere A) e C) del capitolo 2 del paragrafo IX. Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- d) le dichiarazioni di cui alla lettera B) del numero 1 del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo devono essere presentate – a pena di esclusione dalla gara – oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo VIII del presente bando, unitamente ai plichi di cui ai capitoli 3 ed 4 della sezione I del presente paragrafo, ma esternamente agli stessi) dal Consorzio qualora lo stesso disponga direttamente dei requisiti in questione. In caso contrario le medesime dichiarazioni devono essere presentate - oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo VIII del presente bando, unitamente ai plichi di cui ai capitoli 3 ed 4 della sezione I del presente paragrafo, ma esternamente agli stessi) - da quella o quelle fra le Imprese consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara che dispongono direttamente dei requisiti in questione. Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'ammissione alla gara, la presente dichiarazione è verificata sulla scorta della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi. E' in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- e) il domicilio eletto per le comunicazioni del Consorzio, di cui al numero 1) lettera D), del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ;

f) il “PASSOE” di cui al numero 3) del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo deve essere prodotto dal Consorzio e da ciascuna delle Imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa;

g) tutta l’ulteriore documentazione prevista nella sezione I del presente paragrafo deve essere presentata dal Consorzio nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate.

PARAGRAFO X: **PROCEDURA DI GARA**

La Stazione Appaltante, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà per la valutazione delle offerte, la Commissione, ai sensi dell’art. 77 del DLGS 50/2016 e alla LP 23/1990 e ss.mm.

1^ SEDUTA PUBBLICA: AMMISSIONE

Le operazioni di gara avranno luogo il giorno **31 maggio 2017 alle ore 14.00** c/o il servizio Segreteria del Comune di Tenna, secondo piano edificio municipale sito in Piazza Municipio n. 13.

La seduta sarà pubblica e pertanto la presenza sarà libera; tuttavia sarà consentito di intervenire e rilasciare dichiarazioni da iscrivere a verbale soltanto ai legali rappresentanti delle imprese o a persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno e nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni feriali prima della data fissata.

Il Responsabile del procedimento, Presidente del seggio, alla presenza di due testimoni, procederà quindi con:

1. la verifica dell’integrità dei plachi pervenuti e all’apertura degli stessi verificando la presenza delle tre buste che verranno controfirmate;
2. verifica della regolarità e completezza dei documenti richiesti in **busta A** “*Documentazione amministrativa*” con conseguente ammissione/esclusione delle imprese. Qualora ricorresse il caso di “ammissione con riserva di regolarizzazione” il concorrente sarà tenuto a presentare le eventuali integrazioni entro il termine indicato dal presidente di gara; il Presidente del seggio informerà per iscritto i restanti partecipanti alla gara circa l’esito della verifica;
3. verifica della regolarità e completezza dei documenti richiesti in **busta B** “*Documentazione tecnica*”. Per esigenze di razionalizzazione di tempi e costi saranno aperte anche la/le busta/e dei concorrenti eventualmente ammessi con riserva;
4. chiusura della prima seduta.

Gli esiti dell’eventuale ammissione con riserva saranno altresì comunicati alla Commissione di aggiudicazione.

Le buste A “Documentazione amministrativa” insieme alle buste C “Offerta economica” - che rimangono sigillate - saranno depositate in luogo non accessibile e chiuso a chiave presso il Servizio Segreteria del Comune di Tenna .

Le buste B, sigillate dal Presidente del seggio di gara terminato il controllo in seduta pubblica, saranno trasmesse alla Commissione di aggiudicazione

Delle operazioni compiute nella prima seduta viene redatto apposito verbale .

SECONDA FASE RISERVATA

La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate:

A. provvede a valutare le offerte tecniche attribuendo il punteggio nei modi e nei limiti stabiliti dal presente bando.

B. redige apposito verbale del quale è data lettura nella successiva seduta pubblica di gara.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione dispone l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta TECNICA, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Terminate le operazioni di valutazione, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al Responsabile del procedimento, presidente di gara.

Il responsabile del procedimento, presidente di gara, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone notizia agli offerenti almeno due giorni feriali prima della data fissata al domicilio eletto e indicato nella dichiarazione di cui alla lettera D) del punto 1) del capitolo 2) del paragrafo IX del presente bando.

TERZA SEDUTA PUBBLICA

Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati, il Responsabile del procedimento- presidente di gara , alla presenza di due testimoni, provvederà :

- a) a dare lettura del verbale della seduta precedente e dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascun concorrente;
- b) ad aprire i plichi contenenti l'offerta economica presentati dai concorrenti e alla verifica della regolarità del loro contenuto e a dare lettura dell'offerta economica presentata da ciascun concorrente;
- c) all'assegnazione dei punteggi secondo i criteri previsti dal presente disciplinare e alla formazione della graduatoria finale (somma punteggi attribuiti alla qualità e punteggi attribuiti al prezzo);
- d) all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e a dichiarare aggiudicatario della gara l'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria;
- e) a dichiarare chiusa la seconda seduta pubblica.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente di gara dispone l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta ECONOMICA, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte

Dopo l'apertura delle offerte, qualora il Presidente accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale, provvede ad escludere tutti i concorrenti la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

L'aggiudicazione è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., , del Regolamento di attuazione della medesima L. P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10/40/Leg. e, solo ove espressamente richiamate, del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora il Presidente della Commissione abbia un fondato motivo di ritenere che i partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione del servizio non subisca pregiudizio.

N.B.:

Tutte le comunicazioni inerenti la gara sono inoltrate al domicilio eletto in sede di richiesta di invito a norma dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e a mezzo posta elettronica.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

Durante le sedute pubbliche sopra indicate la Commissione procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni.

Ove consentito, è in facoltà della Commissione (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara.

In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva (o altro soggetto individuato secondo quanto stabilito nel presente bando) non abbia presentato il PASSOE, è chiamata a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dalla Commissione o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'impresa aggiudicataria a non presentare il PASSOE) o l'esclusione dalla gara (nel caso in cui sia stata un'altra Impresa a non presentare il PASSOE). In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accettare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti generali di cui al numero 1 del paragrafo VII del presente bando o dei requisiti di carattere specifico di cui al numero 4 del paragrafo VII del presente bando.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

PARAGRAFO XI: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

SEZIONE I – SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

A norma del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta mediante accesso al sistema AVCPass:

- a) certificato generale del casellario giudiziale e certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 riferiti:
 - alla persona fisica o al titolare, se trattasi di impresa individuale;
 - a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di società di capitali;
 - in ogni caso al procuratore che rappresenti l'Impresa nella procedura di gara;
 - all'eventuale preposto;
 - in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, agli ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
 - in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando;
- b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) o certificazioni INPS ed INAIL nel cui ambito territoriale ha sede l'Impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- c) informazione o comunicazione antimafia (in ragione dell'importo complessivo del contratto) prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, l'Amministrazione chiede all'Impresa di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'Impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima: in difetto – e previa diffida con assegnazione di un ulteriore termine breve – l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione, con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria, e fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni danno subito;
- d) certificazione rilasciata dai competenti uffici, attestante l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- e) certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;
- f) informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, contenente:

- l'indicazione dei legali rappresentanti e dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando;
- l'indicazione del fatto che l'Impresa stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della dichiarazione di possesso dei requisiti;

g) se necessario in ragione della forma giuridica dell'aggiudicatario, attestazione della cancelleria del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso;

h) se necessario in ragione della forma giuridica dell'aggiudicatario, certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestanti l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa;

i) a comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di cui al punto 3 del paragrafo VII del presente bando, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e certificato generale del casellario (solo per eventuali figure, che non risultano nell'elenco di cui alla lettera a));

j) a comprova del requisito professionale per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui al punto 3 del paragrafo VII del presente bando, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicataria se rilasciata da altre pubbliche amministrazioni, ferma restando la richiesta all'impresa di indicazioni dettagliate circa la pubblica amministrazione di competenza;

k) a comprova del requisito riguardo l'esperienza ideativa e organizzativa di attività ed eventi culturali significativi nel corso dell'ultimo quinquennio di cui al punto 4 del paragrafo VII del presente bando, documentazione idonea riguardo tale esperienza se rilasciata da altre pubbliche amministrazioni, ferma restando la richiesta all'impresa di indicazioni dettagliate circa la pubblica amministrazione di competenza;

L'Amministrazione richiede, inoltre, direttamente all'aggiudicatario la presentazione **entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara**, della seguente documentazione necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti e precisamente:

l) a comprova del requisito professionale per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui al punto 3 del paragrafo VII del presente bando, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicataria se non rilasciata da altre pubbliche amministrazioni;

m) a comprova del requisito riguardo l'esperienza ideativa e organizzativa di attività ed eventi culturali significativi nel corso dell'ultimo quinquennio di cui al punto 4 del paragrafo VII del presente bando, documentazione idonea riguardo tale esperienza se non rilasciata da altre pubbliche amministrazioni;

n) a comprova del requisito di cui al punto 2 del paragrafo VII del presente bando, la documentazione ivi indicata.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria deve successivamente:

- o) effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;
- p) presentare la documentazione a comprova della costituzione del **deposito cauzionale** di cui all'art. 17 del capitolato nella misura pari a un semestre del **canone annuo** come risultante dall'offerta presentata in sede di gara. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò debitamente autorizzato secondo il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115) o polizza fidejussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante, mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'allegato n. 6. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato n. 6 al presente bando, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precise, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere presentate in carta legale o resa legale.
- q) depositare copia della **polizza assicurativa** di cui all'art. 11 del capitolato presso il Servizio Segreteria del Comune di Tenna, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto;
- r) secondo quanto previsto all'art. 13 del capitolato, depositare presso il Comune di Tenna, prima dell'avvio dell'attività, il proprio **documento di valutazione dei rischi**, per la verifica da parte del Comune stesso, il quale potrà imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione del Comune: decorso tale termine verrà diffidato ad adempire entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune procederà alla revoca della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di Imprese diverse dall'aggiudicataria secondo le modalità sopra indicate.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, ivi compreso l'esito positivo dell'informazione antimafia, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta della Commissione o del Responsabile delle verifiche) – laddove ciò comporti l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto – comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza

dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione del servizio in gara al concorrente che segue in graduatoria con facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di ogni danno subito. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inoservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario. L'amministrazione procede, inoltre, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta l'esclusione dalle future gare per un anno, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione alle Autorità competenti secondo la normativa vigente.

SEZIONE II – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Nel caso in cui aggiudicatario sia rimasto un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 24 della L.P. n. 23/1990 e s.m., la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite del soggetto capogruppo o acquisita d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g), h), riferita a ciascuno dei concorrenti riuniti;
- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere i), j), k), l) m) n): acquisita d'ufficio o richiesta all'aggiudicataria in ragione delle dichiarazioni presentate in sede di gara;
- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere o) e s) deve essere presentata dal solo soggetto capogruppo;
- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere p) e q) deve essere presentata dal solo soggetto capogruppo in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti. Si precisa che la cauzione di cui alla lettera p) e la polizza di cui alla lettera q) devono contenere l'espresso riferimento a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettera r) (DVR) deve essere presentata congiuntamente da tutte le imprese dell'ATI e da tutte sottoscritta.

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, al raggruppamento temporaneo, la presentazione della seguente documentazione:

- il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito al soggetto capogruppo dai soggetti mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:
 - che i soggetti partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto raggruppamento temporaneo è costituito in seguito ad aggiudicazione della gara oggetto del presente invito;

- che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti nei confronti dell'Amministrazione;
- che al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei soggetti mandanti;

- la **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da ATTO PUBBLICO (oppure copia notarile dello stesso atto).

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Si precisa che è vietata qualsiasi modifica alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modifica dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con facoltà dell'Amministrazione di aggiudicare la gara al secondo in graduatoria e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito dall'Amministrazione.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, ivi compreso l'esito positivo dell'informazione antimafia, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta della Commissione o del Responsabile delle verifiche) - laddove ciò comporti l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione del servizio in gara al concorrente che segue in graduatoria con facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di ogni danno subito. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inoservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta l'esclusione dalle future gare per un anno, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione alle Autorità competenti secondo la normativa vigente.

SEZIONE III: CONSORZI

Nel caso in cui aggiudicatario sia rimasto un Consorzio, la documentazione indicata

nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite del Consorzio o acquisita d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g), h), riferita sia al Consorzio che a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara;
- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere i), j) e k) l) m) n) deve essere presentata dal Consorzio o dalle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara secondo quanto dichiarato in fase di gara;
- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere o) e s) deve essere presentata dal Consorzio;
- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere p) e q) deve essere presentata dal Consorzio. Si precisa che la cauzione di cui alla lettera p) e la polizza di cui alla lettera q) devono contenere l'espresso riferimento a tutte le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara.
- la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere r) deve essere presentata dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara e sottoscritto da tutti.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, ivi compreso l'esito positivo dell'informazione antimafia, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta della Commissione o del Responsabile delle verifiche) - laddove ciò comporti l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione del servizio in gara al concorrente che segue in graduatoria con facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di ogni danno subito. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inoservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta l'esclusione dalle future gare per un anno, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione alle Autorità competenti secondo la normativa vigente.

PARAGRAFO XII: ULTERIORI INFORMAZIONI

A) ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere alla consegna dell'unità immobiliare messa a disposizione per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 32 del comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio ai cittadini, trattandosi di un servizio per la sua tipologia che deve essere svolto prevalentemente nella stagione

primaverile/estiva .

N.B. Dal momento della consegna dei locali matura l'obbligo di corresponsione del canone.

B) PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

Le offerte presentate avranno validità fino a 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma del medesimo articolo l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, prorogato di ulteriori 180 (centottanta) giorni (salvo ulteriore proroga) per le valutazioni da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni di sostenibilità ad opera del RUP.

Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

C) PERFEZIONAMENTO DEL VINCOLO

Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto.

N.B. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente procedura non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento del servizio è perfezionato con l'aggiudicatario e previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara come indicato nel presente bando. L'Amministrazione può decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

D) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione procede a chiedere all'aggiudicatario il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario stesso, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia,

con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

E) CONTROVERSIE

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Capitolato, le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto vengono definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso dal foro di Trento. Per quanto non indicato nel disciplinare e nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al "Regolamento dei contratti" del Comune di Trento.

F) SUBCONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato, al concessionario è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, la concessione a terzi. E' fatto quindi espresso divieto al concessionario di affidare a terzi la prestazione principale – servizio caffetteria e ristorazione ovvero, somministrazione alimenti e bevande da svolgere direttamente o con proprio personale e la prestazione secondaria - organizzazione dell'attività culturale. Sono consentiti i contratti stipulati con i singoli artisti e soggetti culturali, per la realizzazione del programma artistico/culturale.

Sono inoltre consentiti tutti i contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi, necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. È perciò consentito al concessionario, nell'ambito della propria autonomia di gestione, affidare in appalto ad es. lavori per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti in materia di qualificazione delle imprese esecutrici.

H) CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Tenna - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.tenna.tn.it) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto viene inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

I) NUOVO AFFIDAMENTO

A norma dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 50/2016 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., può interpellare progressivamente le Imprese che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. La stazione appaltante procede all'interpello a partire dall'Impresa che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

J) PRIVACY

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Al presente bando viene allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D. Lgs. 196/2003 .

K) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Del presente procedimento di gara è responsabile la dott.ssa Francesca Pagano, Vicesegretario del Comune di Tenna, Responsabile della gestione associata delle procedure di gara tra i Comuni di Tenna, Caldonazzo e Calceranica al Lago.

LA RESPONSABILE della gestione
associata delle procedure di gara tra
i Comuni di Tenna, Caldonazzo e
Calceranica al Lago

F.to dott.ssa Francesca Pagano